

## Delibera n° 1044

Estratto del processo verbale della seduta del  
**30 maggio 2018**

**oggetto:**

DLGS 152/2006 - PARERE SULLA PRONUNCIA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEL PROGETTO RIGUARDANTE L'INCREMENTO DI CAPI ALLEVATI NELL'INSEDIAMENTO AVICOLO ESISTENTE (POLLI DA CARNE) MEDIANTE MODIFICHE GESTIONALI ED INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI DUE NUOVI CAPANNONI DI ALLEVAMENTO DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI, LOC. TEREZANO (VIA541). PROPONENTE: AZIENDA AGRICOLA ELISA DI DE SABBATA NICOLA E TURCO ANNALISA.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	presente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Franco MILAN**

Segretario generale sostituto

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale;

**Vista** la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

**Vista** la DGR 2151/2017 avente oggetto "Prime direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di screening di VIA a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/2017 al D.Lgs. 152/2006";

**Visto** il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres., con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della precitata legge regionale 43/1990;

**Vista** la DGR 2151/2017 relativa alle Prime direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di screening di VIA a seguito delle modifiche introdotte dal DLgs 104/2017 al DLgs 152/2006;

**Vista** la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:

- in data 20 dicembre 2017 è pervenuta alla Direzione centrale ambiente ed energia l'istanza da parte dell'Azienda Agricola Elisa di De Sabbata Nicola e Turco Annalisa per l'esame del progetto riguardante l'incremento di capi allevati nell'insediamento avicolo esistente (polli da carne) mediante modifiche gestionali ed intervento di costruzione di due nuovi capannoni di allevamento da realizzarsi nel Comune di Pozzuolo del Friuli, loc. Terenzano;
- in data 21 dicembre 2017 è stato pubblicato l'awiso al pubblico, predisposto dal proponente, sul sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- il progetto prevede l'aumento della capacità produttiva dell'allevamento mediante l'incremento del numero di capi allevati nelle strutture esistenti e la costruzione di due ulteriori capannoni. Allo stato attuale l'allevamento presenta una capacità produttiva pari a 140.000 capi per ciclo. A seguito degli interventi in progetto l'allevamento presenterà una capacità complessiva di 276.410 capi per ciclo, con un incremento rispetto la situazione attuale di 136.410 capi per ciclo produttivo;
- con nota prot. n. 57344 del 28 dicembre 2017 è stata data comunicazione al proponente dell'avvio del procedimento amministrativo, nonché sono stati richiesti i pareri alle Amministrazioni ed enti interessati;

**Visto** il parere dell'ARPA del FVG espresso sulla documentazione con nota prot. n. 5313 del 16 febbraio 2018 nella quale si richiedono integrazioni;

**Vista** la nota prot. n. 16292 di data 19 marzo 2018, con la quale, ai sensi dell'art. 15 della LR 43/1990 sono state chieste al proponente specifiche integrazioni documentali;

**Constatato** che in data 21 marzo 2018, il proponente ha presentato la inerente documentazione integrativa, la quale è stata trasmessa dal Servizio valutazioni ambientali alle Amministrazioni ed enti già coinvolti nell'istruttoria al fine di acquisire i rispettivi pareri;

**Vista** la nota di supporto tecnico-scientifico, con considerazioni, dell'ARPA del FVG sulla documentazione integrativa presentata, prot. 12503 del 16 aprile 2018;

**Viste** le integrazioni volontarie inviate dal proponente in data 30 aprile 2018;

**Preso atto** che non sono pervenuti ulteriori pareri in merito;

**Vista** la Relazione Istruttoria del Servizio valutazioni ambientali di data 20 aprile 2018;

**Visto** il parere n. VIA/9/2018 relativo alla riunione del 2 maggio 2018, nella quale la Commissione tecnico-consultiva VIA ha espresso sul progetto in argomento parere favorevole, in relazione al D.Lgs. 152/2006 ed alla L.R. 43/1990 in materia di impatto ambientale, con le condizioni ambientali finalizzate a limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, che di seguito si riportano:

1. In sede di procedura di AIA dovrà essere valutata la possibilità di eseguire il monitoraggio delle PM10 in considerazione del fatto che l'allevamento ricade nell'area di risanamento per le PM10 individuata dal Piano regionale per il miglioramento della qualità dell'aria;

2. il proponente in sede di AIA è tenuto ad individuare i dispositivi atti a contenere le emissioni odorigene e di PM10, la cui efficacia risulti accertata in base ad apposita bibliografia, da installarsi progressivamente nel caso in sede di esercizio si verificasse l'insorgenza o di molestie olfattive o di emissioni superiori ai limiti di legge o di emissioni superiori a quanto indicato nelle simulazioni di dispersione degli inquinanti presentati in sede di procedura di VIA;

**Rilevato** che la Commissione nel precitato parere, relativamente agli impatti indotti dal progetto in argomento, ha evidenziato che:

- per quanto attiene alla matrice acque e suolo non risultano esservi impatti significativi, infatti lo scarico è previsto in corpo idrico e le acque di lavaggio verranno impiegate per l'irrigazione dei prati circostanti l'allevamento;
- le emissioni in atmosfera, considerate le risultanze dello studio presentato, non risultano essere significative;
- in particolare in relazione ai valori di abbattimento delle emissioni di odori e PM10 riconducibili alla presenza di deflettori all'uscita dell'impianto di ventilazione, si ritiene opportuno prevedere l'adozione di condizioni ambientali che stabiliscano, se necessario, un monitoraggio post operam delle emissioni di PM10 dell'allevamento e che, nel caso queste dovessero discostarsi significativamente da quanto ipotizzato nella documentazione presentata, si provveda ad individuare ed installare progressivamente nell'allevamento, concordemente con ARPA, dispositivi atti a diminuire il carico emissivo;
- per quanto riguarda l'impatto odorigeno, non sono presenti agli atti dell'ARPA segnalazioni di molestie da parte di cittadini o richieste di accertamenti da parte dell'amministrazione comunale riferite all'allevamento in essere, ma precauzionalmente si ritiene opportuno proporre una condizione ambientale che stabilisca che il proponente in sede di AIA individui preventivamente i dispositivi atti a contenere le emissioni odorigene, dispositivi da installarsi progressivamente presso i punti di emissione dell'allevamento nel caso si verificassero molestie olfattive ad esso imputabili;
- non si rilevano impatti significativi relativamente alla matrice acustica, né del traffico, né a carico della flora, della fauna e del paesaggio, in considerazione del fatto che i nuovi capannoni saranno realizzati su superfici comprese nel sito dell'allevamento esistente, già dotato di siepe perimetrale;

**Considerato**, in sintesi, che sotto il profilo localizzativo e strutturale il progetto non produce impatti significativi, e che l'insieme delle condizioni ambientali proposte sono finalizzate a limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento tramite una serie di azioni mirate e coordinate aventi per obiettivo il controllo sistematico dei principali fattori di impatto potenziale;

**Ritenuto** di poter concordare con quanto osservato e proposto dalla suddetta Commissione con il precitato parere, e di recepire integralmente nel presente provvedimento il parere medesimo, ivi comprese le inerenti condizioni ambientali;

**Ritenuto**, per l'insieme delle motivazioni sopra esposte, di poter valutare in maniera favorevole - relativamente alla valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 ed alla LR 43/1990 - il progetto riguardante l'incremento di capi allevati nell'insediamento avicolo esistente (polli da carne) mediante modifiche gestionali ed intervento di costruzione di due nuovi capannoni di allevamento da realizzarsi nel Comune di Pozzuolo del Friuli, loc. Terenzano, presentato dall'Azienda Agricola Elisa di De Sabbata Nicola e Turco Annalisa, con le suddette condizioni ambientali, finalizzate a limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo;

**Ricordato** che il presente provvedimento in ordine alla compatibilità ambientale non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

**Visto** l'art. 19 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

**Su proposta** dell'Assessore regionale all'ambiente ed energia;

**La Giunta regionale** all'unanimità

#### **Delibera**

A) Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della legge regionale 43/1990 in materia di impatto ambientale, per le motivazioni sopra esposte, viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto – presentato dall'Azienda Agricola Elisa di De Sabbata Nicola e Turco Annalisa – riguardante l'incremento di capi allevati nell'insediamento avicolo esistente (polli da carne) mediante modifiche gestionali ed intervento di costruzione di due nuovi capannoni di allevamento da realizzarsi nel Comune di Pozzuolo del Friuli, loc. Terenzano.

Al fine di limitare l'impatto ambientale vengono previste le condizioni ambientali di seguito riportate:

1. In sede di procedura di AIA dovrà essere valutata la possibilità di eseguire il monitoraggio delle PM10 in considerazione del fatto che l'allevamento ricade nell'area di risanamento per le PM10 individuata dal Piano regionale per il miglioramento della qualità dell'aria;
2. il proponente in sede di AIA è tenuto ad individuare i dispositivi atti a contenere le emissioni odorigene e di PM10, la cui efficacia risulti accertata in base ad apposita bibliografia, da installarsi progressivamente nel caso in sede di esercizio si verificasse l'insorgenza o di molestie olfattive o di emissioni superiori ai limiti di legge o di emissioni superiori a quanto indicato nelle simulazioni di dispersione degli inquinanti presentati in sede di procedura di VIA.

B) Il presente provvedimento in ordine alla compatibilità ambientale non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso.

C) Ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche e integrazioni, il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione centrale ambiente ed energia, verrà inviato al proponente, trasmesso alle Amministrazioni ed enti interessati, nonché agli organi e uffici competenti all'effettuazione dei controlli e delle verifiche prescritti nel presente provvedimento.

D) Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, il presente provvedimento ha un'efficacia temporale di cinque anni, termine entro in quale il presente progetto deve essere realizzato.

E) Awerso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO